

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 15 GIUGNO 2012

N. 86



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 823

Cont. n. 1563/11/CE-BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensori legali interni, avv. Tiziana T. COLELLI e avv. Anna BUCCI.

Pag. 18193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 827

Cont. n. 1820/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Triolo 1 srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18194

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 828

Cont. n. 1444/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. FO.VI. srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 829

Cont. n. 1444/11/CE. Consiglio di Stato - Sezione 5 -. Regione Puglia /FO.VI. srl. Costituzione in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18196

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 841

Cont. 1286/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 18197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 842

Cont. 811/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 18198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 843

Cont. 1682/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Sindaco Fedele c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 18199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 853

D.G.R. n. 51 del 19/01/2012 e n. 547 del 20/3/2012 - firma degli atti di transazione - modifica.

Pag. 18200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 854

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiati dalla Regione Puglia - transazione autorizzata - riconoscimento del debito.

Pag. 18201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 855

Cont. 3337/99/CA. Orlando Anna Maria. Accettazione proposta transattiva.

Pag. 18202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 856

Cont. 1919/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L.R. n. 27 del 13 ottobre 2011. Presa d'atto della rinuncia al mandato del Prof. avv. Nicola Colaianni. Nomina altro difensore.

Pag. 18203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 860

Cont. 1287/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 18205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 861

Cont. 1793/98/DL. M.A. c / Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Vittorio Gargano. Legale esterno.

Pag. 18206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 862

Cont. 43/09/DL. Prof. B.C.A. c / Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Maria Grazia Magazzino. Legale esterno.

Pag. 18207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 863

Cont. 7697/02/CA. Corte D'Appello Bari. E.M. c/ Regione Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Alessandro Sisto.

Pag. 18207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 867

Cont. n. 276/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Wind Farm Manfredonia Guado Guarnieri a.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 868

Cont. n. 117/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. San Cataldo s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 869

Cont. n. 118/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Santa Vittoria s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 870

Cont. n. 119/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Wind Farm Manfredonia Macchia Rotonda a.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 917

Cont. 249/12/SI (D.I.) coll. 9228/02/SI - Trib. Lecce sez. Casarano Congedi Renato c/ Regione Puglia, competenze professionali Avv. Daniela PICCIONE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 918

Cont. n. 2082/2006/GI - Consiglio di Stato - Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli c/ Regione Puglia e Vaccarelli Rodolfo - Sospensione del Consiglio d'Amministrazione e nomina del Commissario Straordinario - Costituzione in giudizio - Ratifica in sanatoria. Riconoscimento del debito a favore dell'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli. Variazione di bilancio.

Pag. 18215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 919

Cont. n. 9241/01/P/GR. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Ranieri Nicola c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pasquale Cantore. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 18216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 920

Cont. n. 9234/01/P/GR. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - De Salvatore Rosa c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pasquale Cantore. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 18218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 921

Cont. 392/00/CO-C/GI - Tribunale di Bari - Congregazione Suore Ancelle della Divina Provvidenza c/ R.P. e Gestione Liquidatoria ex USL Ba/4 - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani, difensore Regione (legale esterno). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 922

Contt. 937/09/RM e 897/09/DL - Costituzione della R.P. citata quale responsabile civile nel Proc. Pen. n. 9991/06 RG.NR - n. 386/09 RG.T. a carico di Romanazzi Vincenzo ed altri dinanzi al Tribunale di Brindisi Giudice Monocratico I^a Sez. - Competenze professionali Avv. Francesco MARZULLO - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 923

Cont. 858/09/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio - Riproposizione.

Pag. 18223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 924

Cont. 3270/03/TO - TAR Bari (Cautelare Merito) - Consorzio Brindisino Alte Tecnologie (Co.br.a.t.) c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPA-RELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 925

Cont. 444/94/C - Tribunale di Bari Sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti - G.E. Mobiliari - Regione Puglia c/ Comune di Gioia del Colle - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 926

Cont. 2128/03/GU-SC. Tribunale di Lucera Sez. distaccata di Rodi Garganico - G.E. Mobiliari - Regione Puglia c/ Comune di Ischitella - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 928

Cont. 1597/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Bari -- Modifica D.G.R. n. 45 del 26/01/2011

Pag. 18229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 929

Cont. n. 2622/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Pezzuto Rosa. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 18230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 930

Cont. n.2608/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Giangreco Carmela. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 18232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 931

Cont. n. 468/91/FR - Consiglio di Stato - Salamina Antonio c/ Regione Puglia. - Appello avverso sentenza n° 505/07 T.A.R. Lecce - Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 18233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 932

Cont. 612/77/N-SH - TAR Lecce - Durante Mario c/ R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 933

Cont. 143/91/CA - TAR Bari (Fase cautelare Merito) - I.A.C.P. Bari c/ R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 934

Cont. 236/87/N - Corte di Cassazione - D'Alonzo Domenico c/ R.P. - Impugnazione sent. 27/87 Pret. Serracapriola - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 18238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 935

Cont. 2964/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Convertino Oronzo (D.I. 2685/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18240

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 936

Cont. 2965/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Stingi Nicola Vito (D.I. 2689/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 937

Cont. 2967/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Armentano Enrico (D.I. 2686/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 938

Cont. 2968/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Smaltino Leonardo Antonio (D.I. 2688/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 944

Cont. 1417/99/S - TAR Bari - Comune di Acquaviva delle Fonti c/ R.P. - Ratifica in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore dell'Avv. Gennaro NOTARNICOLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Pag. 18246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 945

Cont. 526/011/CA. Regione Puglia c/ S.R. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Saverio Cibelli.

Pag. 18248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 946

Cont. 309/09/CA. C.d.S. Regione Puglia c/ Soc. A.P. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Filippo Panizzolo.

Pag. 18249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 947

Cont. n. 1117/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. L.C./ Regione Puglia - Comune di Lecce -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 1905/2011 del TAR Puglia - Sede di Lecce -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 18250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 949

Cont. 2966/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Rubino Riccardo (D.I. 2687/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 18252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 956

Cont. n. 120/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Renergy Castelluccio s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 957

Cont. n. 195/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CGDB LAERTE s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 958

Cont. n. 196/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CGDB ENRICO s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 18255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 972

Cont. n. 394/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. D.S.A. / Regione Puglia- Comune di Fasano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 18257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 973

Cont. 1740/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Dott. Cazzato Biagio altri c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 18258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 982

Cont.855/09/BU. Consiglio di Stato - Roma -. I.S. S.r.l. /Comune di Bari - Regione Puglia. Appello avverso la sentenza n.1149/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensori legali interni, prof. avv. Nicola COLAIANNI e avv. Anna BUCCI.

Pag. 18259

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 823

Cont. n. 1563/11/CE-BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - . E. srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Rattifica incarico difensori legali interni, avv. Tiziana T. COLELLI e avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso iscritto al n.1616/2011, la E. srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento previa sospensione, il provvedimento prot. n.7278 del 6/6/2011 ed il provvedimento prot. n.4063 del 30/3/2011 entrambi della Regione Puglia -Ufficio Energia, la nota prot. n.2004 del 28/2/2011 e la nota prot. n.2798 del 23/3/2011 entrambe del Servizio regionale Assetto del Territorio, tutti emessi nell'ambito del procedimento per autorizzazione unica di cui all'art.12 del D. Lgs. n.387/2003, avente ad oggetto l'istanza relativa alla costruzione ed all'esercizio di tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (tipo fotovoltaico), denominati "Argentoni", "Erchie" e "Tre Torri", rispettivamente della potenza elettrica di 8.28 Mw, 6.41 Mw, 1.98 Mw e relative opere di connessione, siti nel Comune di Erchie.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Assetto del Territorio e dal Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 9/12/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Tiziana T. Colelli e Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio e Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dagli Avvocati incaricati e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli e dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei com-

pensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 827

Cont. n. 1820/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Triolo 1 srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 28/11/2011, e successivi motivi aggiunti del 15/12/2011, la Triolo 1 srl corrente in Lucera ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione: *i)* la determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 182 del 30/09/2011, con cui il Servizio ha espresso sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico proposto dalla Triolo 1 srl nel Comune di Serracapriola, in località Montesecco; *ii)* il parere tecnico consultivo di detta opera reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21/04/2011; *iii)* il successivo parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera reso dal Comitato Regionale per la VIA

nella seduta del 22/07/2011 a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Triolo 1 srl; *iv)* il provvedimento del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo Regione Puglia n. 14088 del 24/11/2011 con il quale si è comunicata la conclusione del procedimento con il diniego dall'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto proposto dalla Triolo 1 srl nel Comune di Serracapriola, in località Montesecco.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Ecologia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 03/01/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 828

Cont. n. 1444/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. FO.VI. srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 27/09/2011, la FO.VI. srl corrente in Roma ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione: i) il provvedimento del Dirigente del Servizio Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo Regione Puglia n. 8468 del 07/07/2011, con cui il Servizio ha rigettato l'istanza presentata dalla FO.VI. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da FER, localizzato in Castellaneta (TA), potenza nominale di 19,000 MW; ii) ove occorra, la lettera x del punto 2.2 e il punto 2.3 del documento "*Disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili*" approvato con DGR 30/12/2010 n. 3029; iii) tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 04/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 829

Cont. n. 1444/11/CE. Consiglio di Stato - Sezione 5 -. Regione Puglia /FO.VI. srl. Costituzione in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso in appello spedito per la notifica in data 22 dicembre 2011 la Fo.vi. srl ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza cautelare del Tar Puglia n. 877/2011 favorevole per l'Ente Regione per contestare, in appello, le avverse censure del ricorso del 27/09/2011, con cui la FO.VI. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione: *i*) il provvedimento del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo Regione Puglia n. 8468 del 07/07/2011, con cui il Servizio ha rigettato l'istanza presentata dalla FO.VI. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da FER, localizzato in Castellaneta (TA), potenza nominale di 19,000 MW; *ii*) ove occorra, la lettera x del punto 2.2 e il punto 2.3 del documento "Disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili" approvato con DGR 30/12/2010 n. 3029; *iii*) tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Assetto del Territorio e dal Servizio Energia, nonché l'esito favorevole conseguito dinanzi al Tar di Bari, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/01/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura

regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 841

Cont. 1286/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 17.336,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, l'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 02/04/2012. con proprio provvedi-

mento urgente del 2 aprile 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 3.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 17.336,62
Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 3.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente

della G.R. del 2 aprile 2012 e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 842

Cont. 811/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Vito Guglielmi, funzionario del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 28.328,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, l'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente

della G.R. del 02/04/2012. con proprio provvedimento urgente del 2 aprile 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 4.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 28.328,87
Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 4.000,00, di cui euro 2.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore dott.

Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 2 aprile 2012 e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 843

Cont. 1682/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Sindaco Fedele c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv.Fedele Sindaco, dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 3.601,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno,l'Assessore

dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 02/04/2012. con proprio provvedimento urgente del 2 aprile 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 3.601,74
Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 2 aprile 2012 e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 853

D.G.R. n. 51 del 19/01/2012 e n. 547 del 20/3/2012 - firma degli atti di transazione - modifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Segreteria tecnica e contabilità" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 51 del 19/01/2012 e n. 547 del 20/3/2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la transazione, rispettivamente, con gli avvocati Luca Alberto Clarizio, Roberto G. Marra, Gennaro Terracciano, Vittorio Triggiani, Luigi Volpe e con gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Luigi Pace per compensi professionali da costoro maturati nel corso degli anni, in relazione ad incarichi conferiti per vari contenziosi nelle diverse curie con regolari atti amministrativi, ancorché privi dell'impegno di spesa presuntivo;

con le citate deliberazioni si è autorizzato il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto, a formalizzare le transazioni

sulla base del relativo schema contestualmente approvato;

il Capo di Gabinetto, per le vie brevi, ha fatto presente che la firma degli atti di transazione di cui si tratta, nella vece del Presidente della G.R., rientra nelle competenze dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, per cui è necessario modificare in tal senso le citate deliberazioni, ad eccezione della n. 51 del 19/01/2012, limitatamente alla parte riguardante l'Avv. Vittorio Triggiani, a causa della propria incompatibilità in qualità di Avvocato Coordinatore;

è, pertanto, necessario procedere alla modifica, nel senso indicato, delle D.G.R. n. 51 del 19/01/2012 e n. 547 del 20/3/2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Segreteria Tecnica e Contabilità" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di modificare le D.G.R. n. 51 del 19/01/2012 e n. 547 del 20/3/2012 e gli allegati schemi,

nella parte in cui autorizzano il Capo di Gabinetto, nella vece del Presidente della G.R., alla firma degli atti di transazione, sostituendolo con L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ad eccezione della D.G.R. n. 51 del 19/01/2012, limitatamente alla parte riguardante l'Avv. Vittorio Triggiani, a causa della propria incompatibilità in qualità di Avvocato Coordinatore;

3. di pubblicare questa deliberazione sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 854

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiati dalla Regione Puglia - transazione autorizzata - riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Segreteria tecnica e contabilità" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 51 del 19/01/2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la transazione con gli avvocati Luca Alberto Clarizio, Roberto G. Marra, Gennaro Terracciano, Vittorio Triggiani e Luigi Volpe per compensi professionali da costoro maturati nel corso degli anni, in relazione ad incarichi conferiti per vari contenziosi nelle diverse curie con regolari atti amministrativi, ancorchè privi dell'impegno di spesa presuntivo;

per quanto riguarda gli avvocati Clarizio, Marra, Terracciano e Volpe, la transazione è stata autorizzata entro il limite degli importi di seguito indicati, fatta salva comunque la verifica della esattezza e della congruità delle ragioni creditorie da cui gli importi stessi sono derivati:

- Avv. Luca Alberto Clarizio euro 251.680,00;
- Avv. Roberto G. Marra euro 767.624,00;
- Avv. Gennaro Terracciano euro 566.280,00;
- Avv. Luigi Volpe euro 673.244,00.

considerato che gli atti amministrativi di conferimento di incarico adottati nei precedenti esercizi finanziari erano sprovvisti dell'impegno di spesa presuntivo, è necessario procedere al riconoscimento del debito nei confronti dei legali su citati e comunque entro il limite dell'importo accanto a ciascuno indicato, atteso che la provvista è stata assicurata per tali somme con l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 561 del 29/12/2011 e che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà con specifici atti dirigenziali, previa sottoscrizione dei relativi atti di transazione;

è altresì necessario procedere alla consequenziale trasmissione di questo provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Segreteria Tecnica e Contabilità" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito nei confronti degli avvocati Luca Alberto Clarizio, Roberto G. Marra, Gennaro Terracciano e Luigi Volpe entro il limite dell'importo accanto a ciascuno indicato nella relazione del Presidente;
3. di dare atto che la provvista è stata assicurata per tali somme con l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 561 del 29/12/2011 e che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà con specifici atti dirigenziali, previa sottoscrizione degli atti di transazione autorizzati con D.G.R. n. 51 del 19/01/2012;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di pubblicare questa deliberazione sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 855

Cont. 3337/99/CA. Orlando Anna Maria. Accettazione proposta transattiva.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con determinazione n. 23 del 22/4/99 avente ad oggetto: "*Annullamento parziale deliberazione di G.R. n. 5593 del 16/9/1992 con conseguente recupero delle somme erogate in favore di n. 19 agricoltori, ai sensi del Re. CEE n. 797/85 art. 7, di cui all'allegato elenco con capolista*", il Dirigente dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Lecce revocava il Premio di primo insediamento e, contestualmente disponeva il recupero dei fondi erogati con aggravio di interessi.

Con ricorso al Tar Lecce, ritualmente notificato, la sig.ra Orlando Anna Maria chiedeva l'annullamento del suindicato provvedimento.

Con sentenza n. 261/011 il Tar Lecce respingeva il ricorso con compensazione delle spese di lite.

Con messa in mora n. 22584/11 il Servizio Contenzioso di Lecce invitava la sig.ra Orlando alla restituzione della somma relativa al credito regionale.

Con istanza acquisita al prot. n. 22593/011 del Servizio Contenzioso, la sig.ra Orlando dichiarava la propria disponibilità a chiudere la controversia e formulava una proposta transattiva con il versamento della somma *omnia* di euro 4.000,00; detta proposta veniva accompagnata dalla cronistoria della propria situazione personale e patrimoniale.

A seguito degli accertamenti effettuati dal contenzioso di Lecce, ivi compresa la visura catastale, la sig.ra Orlando non risulta, altresì, proprietaria di beni immobili.

Per quanto innanzi, l'avvocatura regionale, esaminati gli atti trasmessi, visto anche il parere favorevole dato in merito dal Contenzioso di Lecce con nota n. 32816 del 24/10/2011, nonché dal servizio Agricoltura UPA Lecce con nota prot. n. 30658 del 19.4.2012, esprime il proprio parere favorevole associandosi alle valutazioni innanzi riportate e, con le sottoscrizioni del presente provvedimento adempie all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 3, della l.r. n. 18/2006.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
- di accettare la proposta transattiva così come sopra riportata;
- di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo per gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 856

Cont. 1919/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L.R. n. 27 del 13 ottobre 2011. Presa d'atto della rinuncia al mandato del Prof. avv. Nicola Colaiani. Nomina altro difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 22.12.2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ha proposto impugnativa per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della Legge della Regione Puglia 13/10/2011 n.27, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.165 del 21/10/2011, recante “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n.9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)” per contrasto con gli artt. 3, 51, 97, 117,co.1, e 120, co.1, Cost.

Considerato l’interesse della Regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si è ritenuto di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale, a mezzo del Prof.avv. Nicola Colaianni, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.16 del 19.01.2012.

Il prefato legale, con lettera del 2 marzo 2012, acquisita agli atti dell’Avvocatura Regionale in data 2 marzo 2012 ha comunicato all’Amministrazione Regionale di dover rinunciare al predetto mandato di rappresentanza e difesa, in quanto la propria posizione di professore a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Bari è incompatibile ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.382/80 con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale.

Pertanto, occorre dare atto della rinuncia al mandato da parte del Prof.avv. Nicola Colaianni e procedere alla nomina di altro difensore, per la prosecuzione del giudizio di che trattasi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.1, comma 4, della L.R. 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, si ritiene di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l’avv. Marcello Cecchetti:

- si dà atto che il mandato viene conferito alle condizioni previste dall’art.11 della L.R. n.22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n.2848 del 20.12.2012 per un importo predefinito di euro 7.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato;
- valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Risorse Naturali.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

La spesa di euro 7.000,00, di cui euro 3.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professio-

nali spettanti all’avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto della rinuncia al mandato di rappresentanza e difesa del Prof.avv. Nicola Colaianni per le motivazioni in narrativa esplicitate;
- di confermare la resistenza al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Puglia 13/10/2011 n.27, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.165 del 21/10/2011, recante “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n.9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese);
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l’avv. Marcello Cecchetti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 860

Cont. 1287/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 9.254,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, l'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 02/04/2012. con proprio provvedimento urgente del 2 aprile 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad

euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 9.254,08
Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore dott. Nicola Fratoianni giusta delega del Presidente della G.R. del 2 aprile 2012 e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 861

Cont. 1793/98/DL. M.A. c / Regione Puglia. Rattifica incarico difensivo all'Avv. Vittorio Gargano. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Mitrotta Antonio, con atto di citazione in riassunzione innanzi al Tribunale di Brindisi, ha chiesto di "ritenere e dichiarare la piena efficacia e definitività della delibera AAST di Brindisi n. 23 del 28.11.97; in subordine, eventualmente annullati e/o disapplicati i provvedimenti già sospesi dal TAR Lecce con la citata ordinanza n. 1057/98, precisamente il provvedimento del Dirigente del settore Turismo n. 36/04063/TUR del 30.04.98, nonché della successiva nota-prevvedimento dello stesso Dirigente n. 281/VM/RA del 12.05.98, ritenere e dichiarare spettante all'attore la indennità di carica come statuito nella delibera AAST n. 23 del 28.11".

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta delle valutazioni formulate dal competente Servizio, ha conferito in data 19.01.2012, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avvocato Vittorio Gargano, legale esterno.

Valore della Controversia: Euro 24.968,88. Settore di spesa: Servizio Turismo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

La spesa di Euro 5.000,00, comprensiva di IVA e CAP, come concordata giusta convenzione, dall'Avvocato officiato e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, sarà finanziato con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportate.
- Di affidare l'incarico di difendere l'Amministrazione Regionale nel giudizio in epigrafe indicato, all'Avv. Vittorio Gargano, legale esterno.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 862

Cont. 43/09/DL. Prof. B.C.A. c / Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Maria Grazia Magazzino. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Prof. Barbone Carmine Antonio, con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha chiesto il riconoscimento della "1° qualifica dirigenziale apicale" per le prestazioni di lavoro effettuate dal 1.01.1984 al 31.07.1988, nonché la condanna della Regione Puglia al pagamento delle retribuzioni stipendiali, del TFR e di quant'altro spettante come differenza tra le somme già corrisposte per la qualifica erroneamente attribuitagli di "VII fascia funzionale" e quelle, invece, dovutegli per la qualifica dirigenziale di cui chiede il riconoscimento.

Il Presidente della Giunta Regionale, in sostituzione del legale precedentemente officiato, rinunciatario, ha conferito, in data 19.01.2012, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avvocato Maria Grazia Magazzino, legale esterno.

Valore della Controversia: da Euro 258.300,00 a 516.500,00 Settore di spesa: Servizio Personale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

La spesa di Euro 6.500,00, comprensivo di IVA e CAP, come concordata giusta convenzione, dall'Avvocato officiato e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, sarà finanziato con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza

della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportate.
- Di affidare l'incarico di difendere l'Amministrazione Regionale nel giudizio in epigrafe indicato all'Avv. Maria Grazia Magazzino, legale esterno.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 863

Cont. 7697/02/CA. Corte D'Appello Bari. E.M. c/ Regione Puglia. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Alessandro Sisto.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato il 3/7/2002 la Ditta Elia Maddalena, ammessa al finanziamento per la fruizione dei contributi POP/PUGLIA 1994/99 nell'ambito della misura 4.2.1 Agriturismo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Ente Regione per sentir dichiarare che il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione di una azienda agrituristica da parte della attrice è imputabile al comportamento colposo dell'amm.ne regionale e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del contributo ammesso a finanziamento di euro 49.941,90, oltre al risarcimento dei danni subiti;

Con sentenza n. 3059/2011 il Tribunale di Bari ha rigettato ogni domanda;

Con atto di citazione ritualmente notificato la Ditta Elia ha proposto appello avverso la suindicata sentenza;

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte D'Appello di Bari., attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 30/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alessandro Sisto, già officiato dall'Ente nel giudizio di 1° grado e conclusosi con esito favorevole.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari a complessivi euro 5.000,00 (comprensivo di IVA, CAP e spese), il tutto come concordato in via preventiva con il prefato legale, giusta racc.ta prot. n. 11/L/6811 del 4/4/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a euro 49.941,90;

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di euro 5.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata

con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi la Corte D'Appello di Bari a mezzo dell'avv. Alessandro Sisto;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 867

Cont. n. 276/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Wind Farm Manfredonia Guado Guarnieri a.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/01/2012, la Wind Farm Manfredonia Guado Guarnieri a.r.l. corrente in Foggia è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -: *i*) per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 e della DGR n. 35/2007 presentata dalla Wind Farm Manfredonia Guado Guarnieri a.r.l. in data 25/11/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 18 MW (successivamente ridotti a 10 MW in sede di verifica di assoggettabilità VIA) nel territorio del Comune di Manfredonia; *ii*) per l'accertamento dell'obbligo della Regione Puglia di avviare e concludere il procedimento relativo all'istanza avanzata dal ricorrente con un provvedimento espresso e relativa condanna.

Data l'importanza della questione, confermata con mail del 27 marzo 2012 del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/03/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento

sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 868

Cont. n. 117/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. San Cataldo s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 23/01/2012, la San Cataldo srl già Seaenergy s.r.l. corrente in Torremaggiore (FG) è ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -: *i)* per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 e della DGR n. 35/2007 presentata dalla già Seaenergy s.r.l. in data 11/06/2010 e integrata ai sensi della DGR 3029/2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 372 MW nel territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis e Carpino; *ii)* per l'accertamento e declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia di avviare e concludere il procedimento relativo all'istanza avanzata dal ricorrente con un provvedimento espresso.

Data l'importanza della questione, confermata con mail del 27 marzo 2012 del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedi-

mento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/03/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 869

Cont. n. 118/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Santa Vittoria s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 23/01/2012, la Santa Vittoria srl corrente in Torremaggiore (FG) è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della DGR n. 35/2007 presentata dalla Vittoria s.r.l. in data 11/06/2010 e integrata ai sensi della DGR n. 3029/2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 240 MW nel territorio dei Comuni di Pietramontecorvino, Torremaggiore e Lucera; per l'accertamento e declaratoria dell'obbligo della Regione Puglia di avviare e con-

cludere il procedimento relativo all'istanza avanzata dal ricorrente con un provvedimento espresso.

Data l'importanza della questione, confermata con mail del 27 marzo 2012 del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/03/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 870

Cont. n. 119/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Wind Farm Manfredonia Macchia Rotonda a.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/01/2012, la Wind Farm Manfredonia Macchia Rotonda a.r.l. corrente in Foggia è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -: *i*) per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del

silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 e della DGR n. 35/2007 presentata dalla Wind Farm Manfredonia Macchia Rotonda a.r.l. in data 25/11/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 40 MW (successivamente ridotti a 24 MW in sede di verifica di assoggettabilità VIA) nel territorio del Comune di Manfredonia; *ii*) per l'accertamento dell'obbligo della Regione Puglia di avviare e concludere il procedimento relativo all'istanza avanzata dal ricorrente con un provvedimento espresso e relativa condanna.

Data l'importanza della questione, confermata con mail del 27 marzo 2012 del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/03/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 917

Cont. 249/12/SI (D.I.) coll. 9228/02/SI - Trib. Lecce sez. Casarano Congedi Renato c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Daniela PICCIONE difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Renato Congedi ha proposto ricorso al Tribunale di Lecce sezione di Casarano per l'opposizione avverso l'ordinanza emessa dall'Ufficio del Contenzioso volta al recupero del premio di primo insediamento ai sensi del regolamento CEE 91/2328 art. 1.

Con deliberazione n.887del13/06/2003 la G.R., ravvisata la necessità di costituirsi, nel giudizio promosso dal sig. Congedi, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Daniela Piccione.

(Valore della controversia: euro 17.000,00
Settore di spesa: Agricoltura)

Con la determinazione n.1036del04/12/2003 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, quale acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Lecce sez. di Casarano con sentenza n. 188/2010, ha rigettato il ricorso confermando l'ingiunzione fiscale impugnata e ha compensato le spese.

L'Avv. Daniela Piccione, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera raccomandata del 05/11/2010 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.519,24 al netto dell'acconto, comprensivo degli accessori di legge.

In data 14/02/2012 l'Avv. Luigia Fiorenza ha notificato per conto dell'Avv. Daniela Piccione il decreto ingiuntivo G.di.P. di Nardò n. 02 del 05/01/2012 dell'importo di euro 2.001,94 al netto dell'acconto percepito, oltre gli oneri di legge, per un totale di euro 2.519,24 nonché le spese esenti e le successive, onorari e diritti e gli oneri di legge per il decreto ingiuntivo pari a euro 829,48 assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 19/03/2012.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*” e che ogni volta che si veri-

fica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.348,72 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Daniela Piccione e delle spese della procedura monitoria, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 2.519,24 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 2.519,24 (SIOPE 1363) e con imputazione al cap. 1317 per euro 829,48 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.348,72 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai Capitoli 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.348,72 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprese le spese del D.I. per euro 829,48 all'Avv. Daniela Piccione;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.348,72 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di

impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 918

Cont. n. 2082/2006/GI - Consiglio di Stato - Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli c/Regione Puglia e Vaccarelli Rodolfo - Sospensione del Consiglio d'Amministrazione e nomina del Commissario Straordinario - Costituzione in giudizio - Ratifica in sanatoria. Riconoscimento del debito a favore dell'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto ritualmente notificato, l'Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli proponeva ricorso, dinanzi al TAR Puglia-Bari, Sezione II, contro la Regione Puglia e il sig. Vaccarelli Rodolfo per ottenere l'annullamento, previa l'emissione di misura cautelare:

- 1) della non pienamente conosciuta deliberazione di Giunta Regionale n. 1678 del 14/11/2006 avente ad oggetto la sospensione del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario per l'Opera Pia ricorrente;
- 2) del non conosciuto decreto del Presidente G.R. di nomina del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del sodalizio ricorrente;
- 3) di ogni altro atto ai predetti connesso, ancorché non conosciuto;

con provvedimento n. 1496 del 25/09/2007, la Giunta Regionale deliberava di resistere nel suddetto giudizio a mezzo dell'avv. Lucrezia Girone, legale interno, e dell'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno;

il giudizio si è concluso con sentenza n. 4564 del 27/12/2006, con la quale la Sezione Seconda del Tar Puglia, Sede di Bari, respingeva il ricorso proposto dalla suindicata Opera Pia;

la stessa ricorrente Opera Pia proponeva appello, dinanzi al Consiglio di Stato, con contestuale domanda di sospensione cautelare provvisoria della sentenza appellata n. 4564/2006;

la fase cautelare del detto giudizio d'appello si concludeva con ordinanza n. 852 del 13/02/2007, con la quale il Consiglio di Stato dava atto della improcedibilità dell'appello cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse;

poiché dalla detta ordinanza emergeva che la Regione Puglia era costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Maria Petrocelli, l'Avvocatura Regionale con nota n. 11/L/7789 del 12/03/2007, e più volte sollecitato verbalmente, richiedeva copia degli atti processuali con il relativo mandato difensivo a margine;

in data 13/10/2011, l'avv. Maria Petrocelli comunicava che "*...il mandato mi è stato conferito direttamente dalla Presidenza attesa l'urgente trattazione della domanda cautelare.*"

esaurita la propria attività relativa alla fase cautelare, il citato legale trasmetteva alla Regione Puglia, in data 31/07/2007, nota specifica per l'importo di euro 3.774,56, al lordo di ritenuta d'acconto;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", il suddetto importo è stato rideterminato nella maggior somma di euro 3.866,67 riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria la suddetta decisione già assunta in data 12/02/2007, da parte del Presidente G.R. *pro-tempore*, di conferire il mandato difensivo all'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli, nata a Taranto il 7/06/1959 e domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTR MLR 59H47 L049E, con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 3.866,67 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-, nonché alla consequen-

ziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Al finanziamento della spesa di euro 3.866,67, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 3.866,67, al lordo di ritenuta d'acconto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di ratificare in sanatoria l'operato del Presidente G.R. *pro tempore* così come in premessa specificato;

- di riconoscere il debito di euro 3.866,67 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 3.866,67 come indicato nella sezione "copertura finanziaria";

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/11, art.12, comma 2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi ed effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 919

Cont. n. 9241/01/P/GR. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Ranieri Nicola c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pasquale Cantore. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il sig. Ranieri Nicola presentava ricorso al Tribunale di Bari-sez.Lavoro- per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della pensione e dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
- con provvedimento n. 367 del 29/04/2002 la G.R.,ratificando, tra l'altro, il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza dal Presidente, in data 31/12/2001, all'avv. Pasquale Cantore, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n.8286 del 17/05/2004 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Manuela Saracino, con la quale veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, condannato l'I.N.P.S.al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento,compensando tra le parti le spese di lite;
- L'Avv. Cantore,esaurita la propria attività, trasmetteva in data 21/02/2008 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di euro 1.706,02;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel maggior importo di euro 1.753,96 riveniente dal ricalcolo del C.A.P. ed I.V.A. rispettivamente al 4% e 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.753,96 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001,N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.753,96 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.753,96 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione,che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.753,96, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pasquale Cantore;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.753,96, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 920

Cont. n. 9234/01/P/GR. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - De Salvatore Rosa c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Pasquale Cantore. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- la sig.ra De Salvatore Rosa presentava ricorso al Tribunale di Bari-sez.Lavoro- per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della pensione e del-

- l'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
- con provvedimento n. 409 del 29/04/2002 la G.R.,ratificando, tra l'altro, il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza dal Presidente, in data 16/01/2002, all'avv. Pasquale Cantore, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 685/05 del 25/11/2004 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Manuela Saracino, con la quale veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, rigettata la domanda nei confronti dell'INPS e non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- L'Avv.Cantore,esaurita la propria attività, trasmetteva in data 21/02/2008 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di euro 1.706,02;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel maggior importo di euro 1.753,96 riveniente dal ricalcolo del C.A.P. ed I.V.A. rispettivamente al 4% e 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.753,96 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001,N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.753,96 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090

(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.753,96 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.753,96, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pasquale Cantore;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.753,96, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 921

Cont. 392/00/CO-C/GI - Tribunale di Bari - Congregazione Suore Ancelle della Divina Provvidenza c/ R.P. e Gestione Liquidatoria ex USL Ba/4 - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani, difensore Regione (legale esterno). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso depositato in data 30/12/1999 la Congregazione delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza chiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere, alla Regione Puglia e/o alla Gestione Liquidatoria della ex USL Ba/4 il pagamento di somme, in dipendenza dell'esecuzione della con-

venzione 28/11/1975, stipulata con l'Amm/ne Provinciale di Bari per il ricovero, presso la propria struttura ospedaliera in Bisceglie, di infermi di mente e minorati psichici.

Il Presidente del Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 114/2000, notificato in data 11/2/2010.

Con deliberazione n° 433 dell'11/4/2000 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 15/3/2000, all'avv. Giuseppe Cipriani, al fine di proporre opposizione al d.i. al fine di che trattasi.

Il Tribunale di Bari, con sent. n° 2409/05, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della opponente Regione, compensando le spese di lite.

L'avv. Giuseppe Cipriani, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 30/1/2006, sollecitata in data 26/1/07 - 26/3/08 - 15/5/09 - 14/10/09 ed ultima del 16/2/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica che, relativamente all'attività svolta come legale esterno, precisamente in epoca successiva all'1/4/2004 (data di collocamento in quiescenza), è stata quantificata in complessivi euro 132.529,97 (calcolata con CAP al 2%, IVA al 20%, comprese le spese sopportate).

(Valore della controversia: euro 29.685.883,21;
Settore di spesa: Sanità)

La G.R., con propria deliberazione n. 2328 del 24/10/2011, nell'approvare le direttive relative ai compensi professionali richiesti dai legali in quiescenza, al punto F) ha disposto che *“per le controversie riguardanti i compensi maturati successivamente al pensionamento dell'avvocato ex dipendente regionale, non si procederà all'opposizione al decreto ingiuntivo ovvero alla resistenza al ricorso ordinario, trattandosi di attività svolta dal legale in qualità di libero professionista”*.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi, anche al fine di evitare il ricorso alla procedura monitoria, con aggravii di spesa a carico dell'Ente, considerato altresì la vetustà della richiesta.

Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute vengono quantificate in complessivi euro 136.250,57, a seguito dell'aggiornamento delle percentuali relative a CAP ed IVA.

Essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo, in ossequio al parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 136.250,57 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale (svolta come legale esterno) dall'avv. Giuseppe Cipriani, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap.1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 136.250,57 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 136.250,57, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale (svolta come legale esterno) dall'avv. Giuseppe Cipriani;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 136.250,57 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 922

Contt. 937/09/RM e 897/09/DL - Costituzione della R.P. citata quale responsabile civile nel Proc. Pen. n. 9991/06 RG.NR - n. 386/09 RG.T. a carico di Romanazzi Vincenzo ed altri dinanzi al Tribunale di Brindisi Giudice Monocratico I^a Sez. - Competenze professionali Avv. Francesco MARZULLO - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con delibera n. 1765 del 29/9/2009 la G.R. autorizzava la costituzione della Regione Puglia nel proc. pen. n. 9991/06 RG.NR. a carico di Romanazzi Vincenzo + altri per lottizzazione abusiva, conferendo procura speciale all'avv. Francesco Marzullo e la difesa tecnica *in primis* al predetto procuratore. La Regione infatti veniva citata come responsabile civile a seguito della notifica di sette distinti decreti di citazione in giudizio emessi dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica su richiesta delle già costituite parti civili Abruzzi Rita + 62, Tortorella Fiorentino, Innocenti Mauro, Leoci Cosimo Luca + 6, Oliva Rita, Lacitignola Carmela e Marchese Michele + 1 (cont. 897/09/DL).

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Urbanistica)

Con determinazione dirigenziale n.1121 del 5/11/2009 si è provveduto a:

- impegnare la spesa complessiva di euro 20.000,00 (di cui euro 17.000,00 sul Cap. 1312 ed euro 3.000,00 sul Cap. 1300 del Bilancio 2009);
 - liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 3.000,00 (euro 2.450,98 oltre IVA e CAP) a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento delle tesi elaborate dalla difesa regionale, con ordinanza resa in data 5/10/2009 estrometteva la Regione dal giudizio penale, rilevando l'inammissibilità di tutti e sette i decreti di citazione in causa della Regione per assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 185 c.p. e 83 c.p.p..

- L'avv. Francesco Marzullo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera datata 2/12/2009, sollecitata in data 29/2 ed ultima del 6/3/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando sette note specifiche in considerazione della distinta attività prestata per la difesa della Regione in considerazione di ciascun atto di citazione del responsabile civile (con annesso separato decreto di citazione).
- In conformità alle "condizioni di conferimento incarico" previste nella citata d.G.R. n. 1765/2009, essendo specificamente previsto che per gli atti di difesa successivi al primo, in relazione a ciascuna delle avverse citazioni, le competenze da riconoscersi come da convenzione saranno ridotte alla metà, l'avv. Marzullo ha redatto una prima specifica (quella per l'attività svolta, ai fini civili e penale) in risposta alla citazione di Abruzzi Rita + 62) con Onorario e Diritti per intero, mentre per le restanti n. 6 specifiche i compensi sono stati ridotti al 50%. - Pertanto le competenze professionali per i 7 atti di citazione sono state calcolate in complessivi euro 69.886,40.

A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 66.802,09.

- *Occorre precisare che. l'impegno assunto sul Cap. 1312 del Bilancio 2009 con il citato A.D. n° 1121/09, ha generato un residuo passivo, divenuto perento, per euro 17.000,00 e per il quale importo si procederà alla reinscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.*

Atteso che detto "residuo perento" (euro 17.000,00) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (euro 66.802,09) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla residua somma di euro 49.802,09 (euro 66.802,09 - euro 17.000,00), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 66.802,09 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, a titolo di pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Francesco Marzullo, si provvede, limitatamente alla residua somma di euro 49.802,09 (derivante dalla differenza tra l'importo complessivamente dovuto (euro 66.802,09) ed il residuo perento (euro 17.000,00) da risciversi), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 66.802,09, (di cui euro 17.000,00 quale residuo passivo perento da risciversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura complessiva di euro 66.802,09, a titolo di competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Marzullo;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 923

Cont. 858/09/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio - Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con istanza acquisita al prot. dell'Avvocatura regionale in data 4/6/2009 al n. 11/L/10902 il sig. D. S., in qualità di dipendente regionale, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Gaetano Panunzio, nel giudizio di responsabilità penale 1382/08 mod. 21 - RG. 2689/08 GIP, in cui era convenuto dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Trani.
- Il G.I.P., in accoglimento della richiesta del P.M., con ordinanza ex art. 410 c.p.c. del 18/11/2008 disponeva l'archiviazione del procedimento.
- In allegato alla predetta istanza, l'interessato inviava la nota spese rimessagli dal proprio difensore, per un importo di euro 1.656,99:
- L'avvocato interno intestatario del fascicolo, comunicava all'Avv.to Coord.re il proprio parere in merito alla richiesta di che trattasi.
- Visto il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa "nei limiti dei minimi di tariffa", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. h) della L.R. 18/2006 ed accertato che la parcella riportava onorari superiori ai minimi di tariffa, il rimborso dovuto veniva rideeterminato nella misura di euro 410,68.
- Pertanto, con deliberazione di G.R. n° 2373 del 27/10/2011, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo come sopra rideeterminato in favore del sig. D. S., rinviando a successivo atto Dirigenziale, da adottarsi entro l'esercizio finanziario 2011, l'impegno, liquidazione e pagamento del rimborso di che trattasi.
- Considerato che non è stato possibile adottare il conseguente provvedimento dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa nell'anno 2011 per esigenze temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario, la citata d.G.R. 2373/2011 deve intendersi ritirata.

Tanto premesso, si rende necessaria la riproposizione affinché la Giunta Regionale proceda al rico-

noscimento del debito fuori bilancio di che trattasi ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 ES.M.I.

- Al finanziamento della spesa di **euro 410,68**, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del sig. D. S. - a titolo di rimborso oneri di patrocinio -, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **euro 410,68** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nella misura di **euro 410,68** a favore del sig. D. S., a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 924

Cont. 3270/03/TO - TAR Bari (Cautelare Merito) - Consorzio Brindisino Alte Tecnologie (Co.br.a.t.) c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regionale. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Consorzio Brindisino Alte Tecnologie ha proposto ricorso al TAR Bari per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione: A) della deliberazione di G.R. n. 949 del 27/6/03 avente ad oggetto “POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.1 - Aiuti al sistema industriale PMI ed Artigianato Azione d) Pacchetti integrati di Agevolazioni - Approvazione graduatoria” nella parte in cui prescrive che il Consorzio CO.BR.A.T. non viene ammesso nella fase delle agevolazioni fino alla definizione del contenzioso inerente la Misura 5.3 del POP 1994-1999; B) per l’accertamento del diritto alla concessione del contributo; C) per la condanna della R.P. al risarcimento del danno patito dal ricorrente Consorzio a causa della mancata ammissione alla fase delle agevolazioni.

Con deliberazione n° 1761 del 21/11/2003 la G.R. ha ratificato l’incarico difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente p.t., in data 19/9/2003, al prof. avv. Francesco Paparella al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 1.996.000,00; Settore di spesa: Artigianato e PMI)

Con determinazione dirigenziale n. 87 del 12/2/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prof. Paparella, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Con ordinanza n. 776/2003 il TAR ha respinto l’istanza cautelare.

Il giudizio di merito si è definito con sent. n° 1225/2007, con la quale il TAR adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.

Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con lettera del 19/3/2008, sollecitata in data 19/4 - 17/5/2011 ed ultima del 12/3/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti (Fase Cautelare + Merito), presentando apposita nota specifica per un importo di euro 36.069,20.

A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state determinate in complessivi euro 35.041,10.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia

della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della

Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 35.041,10 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 35.041,10 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente

esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 35.041,10, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 35.041,10 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 925

Cont. 444/94/C - Tribunale di Bari Sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti - G.E. Mobiliari - Regione Puglia c/ Comune di Gioia del Colle - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con nota prot. 438/2002/Cont RG.35/RV/93 del 28/1/2002 l'Ufficio Regionale del Contenzioso di Bari rimetteva al Settore Legale, per la conseguente azione esecutiva, l'ordinanza prot. 257/94 R.G. 35/RV/93 di £ 384.184.988, ritualmente notificata al debitore, con la quale si ingiungeva al Comune di Gioia del Colle di pagare, a favore della R.P., la predetta somma a titolo di ripetizione del prestito al Fondo di Rotazione Regionale.
- Con deliberazione n° 1361 del 30/9/2002 la G.R. ratificava la procura ad litem conferita in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di porre in esecuzione detto titolo in danno del citato Comune.
- In corso di procedura, con provvedimento n° 757

- del 21/6/2005 la G.R. deliberava di aderire alla proposta di bonario componimento della controversia di che trattasi, nei termini formulati dal Comune di Gioia del Colle e, per l'effetto, autorizzava il difensore regionale ad abbandonare la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bari sez. distaccata di Acquaviva delle Fonti ed il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione pendente dinanzi al Tribunale di Bari - All'udienza del 12/12/2005 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura in parola.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 21/12/2005, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/30273 del 21/12/2005, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 1.562,22 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
 - Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.605,70 a lordo di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.
 - Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 1.605,70 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.605,70 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze pro-

fessionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.605,70 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 1.605,70, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.605,70 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei

Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 926

Cont. 2128/03/GU-SC. Tribunale di Lucera Sez. distaccata di Rodi Garganico - G.E. Mobiliari - Regione Puglia c/ Comune di Ischitella - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con nota prot. 2371 dell'11/3/2003 l'Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia chiedeva al Settore Legale di porre in esecuzione l'ordinanza prot. 802 del 27/1/03 con la quale si ingiungeva al Comune di Ischitella di pagare alla R.P. le somme ivi indicate, rivenienti dalla mancata restituzione delle economie realizzate sulla spesa sostenuta per i lavori di adeguamento alle norme ENPI degli impianti elettrici degli edifici scolastici.

- Con deliberazione n° 1761 del 21/11/2003 la G.R. ratificava la procura ad litem conferita in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di promuovere l'azione esecutiva in danno del citato Comune.
(Valore della causa: fino ad euro 25.822,84; Settore di spesa: LL.PP)
- In corso di procedura, con deliberazione n° 956 del 21/7/2005 la G.R. autorizzava il difensore regionale ad abbandonare il giudizio di esecuzione atteso che, con Determinazione n. 684 dell'8/11/2004 del Dirigente del Settore LL.PP., veniva rideterminata la spesa sostenuta dal Comune esecutato per i lavori presso la locale scuola media e, per conseguenza, si disponeva che l'Ente civico in parola non avrebbe dovuto restituire alcuna economia; pertanto il giudizio veniva abbandonato.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 14/11/2006, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/23375 del 15/11/2006, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 1.541,74 (comprensivi di IVA, CAP e Spese).
- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.578,56 a lordo di ritenuta d'acconto euro per effetto dell'incremento del Contributo Cassa dal 2 al 4% e dell'aliquota IVA passata dal 20 al 21%.
- Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 1.578,56 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.578,56 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.578,56 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 1.578,56, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.578,56 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 928**Cont. 1597/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Aurea Salus s.r.l. 1 c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Bari -- Modifica D.G.R. n. 45 del 26/01/2011**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. 45 del 26.01.2011 è stato ratificato l'incarico difensivo rilasciato dal Vice Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 30.11.2010, al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti

nel giudizio incardinato contro la Regione dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari contrassegnato con il n. 1725/10 R.G., avente ad oggetto la richiesta di annullamento della D.G.R. Puglia n. 2185 dell'11.10.2010 "*Conclusionione procedimento in autotutela avviato con deliberazione della G.R. 19.7.2010 n. 1694 (annullamento delibera del Commissario ad acta del 29.6.2009 - Gestione e Management Sanitario srl di Adelfia, BA)*"; ove occorra della D.G.R. n. 1694 del 19.7.2010;

- nella predetta delibera è stato indicato il valore della causa quale "indeterminabile". Tuttavia, il valore della causa deve più esattamente qualificarsi come "indeterminato di particolare importanza", in quanto il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'annullamento in autotutela della determinazione da parte del Commissario *ad acta* - nominato dal TAR Bari con sentenza n. 57/2009 - dell'aggiornamento delle rette di degenza per prestazioni di riabilitazione ex L. 23.12.1978 n. 833 (quantificate in euro 261,50 *pro die*, nonché la rideterminazione delle tariffe (in euro 194,95 *pro die*), ritenuta necessaria a causa dell'errata operazione di calcolo effettuata dal medesimo Commissario.

Di fatto, l'accoglimento del ricorso, con conseguente reviviscenza delle tariffe così come determinate dal Commissario *ad acta*, comporterebbe un notevole maggiore esborso a carico del bilancio regionale per il pagamento delle predette tariffe.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a modificare la D.G.R. n. 45 del 26/01/2011 relativamente all'indicazione del valore della causa, rideterminandolo in "indeterminato di particolare importanza".

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile di particolare importanza)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare la D.G.R. n. 45 del 26.01.2011, così come indicato in premessa, nella parte relativa all'indicazione del valore della causa considerandolo indeterminabile di particolare importanza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 929

Cont. n. 2622/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Pezzuto Rosa. Competenze professionali Avv. Daniela Ponso. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce-Sez. Lavoro- la sig.ra Pezzuto Rosa, dipendente della Regione Puglia, chiedeva ed otteneva decreto di ingiunzione n. 1001/04 per il pagamento di somme relative a lavoro prestato in giornate festive coincise con la domenica;
- con deliberazione n.1531 del 28/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Daniela Ponzo, deliberava di proporre opposizione anche al decreto ingiuntivo sopra citato;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n.8699 del 28/12/2006 resa dal Tribunale adito che accoglieva in parte l'opposizione spiegata dalla Regione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a corrispondere, a favore dell'opposto, un parziale compenso aggiuntivo, compensando le spese di giudizio;
- L'Avv. Daniela Ponzo, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 02/03/2007, nota specifica, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 08/03/2007 al n. 11/L/7143, per un totale imponibile di euro 955,97, oltre oneri accessori ed al lordo dell'acconto percepito e della ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo complessivo di euro 1.095,93, al lordo di ritenuta d'acconto (con un totale imponibile di euro 870,89);
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Ponzo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti della quota parte dell'acconto liquidato con D.D. n. 1133/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.095,93 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.095,93 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.095,93 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.095,93, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Ponzo;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.095,93, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 930

Cont. n. 2608/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Giangreco Carmela. Competenze professionali Avv. Daniela Ponso. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro - la sig.ra Giangreco Carmela, dipendente della Regione Puglia, chiedeva

ed otteneva decreto di ingiunzione n. 996/04 per il pagamento di somme relative a lavoro prestatato in giornate festive coincise con la domenica;

- con deliberazione n.1531 del 28/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Daniela Ponso, deliberava di proporre opposizione anche al decreto ingiuntivo sopra citato;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 4601/06 del 19/05-17/07/2006 resa dal Tribunale adito che accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di causa.;
- l'Avv. Daniela Ponso, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 12/02/2008, nota specifica, acquisita al protocollo dell'Avvocatura regionale in data 06/03/2008 al n. 11/L/6243, per un totale imponibile di euro 768,38, oltre oneri accessori ed al lordo dell'acconto percepito e della ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo complessivo di euro 859,86 al lordo di ritenuta d'acconto (con un totale imponibile di euro 683,30);
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Ponso non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti della quota parte dell'acconto liquidato con D.D. n. 1133/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 859,86 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E.S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 859,86 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede

mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 859,86 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 859,86, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Ponzio;
- di provvedere al finanziamento della spesa di

euro 859,86, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 931

Cont. n. 468/91/FR - Consiglio di Stato - Salamina Antonio c/ Regione Puglia. - Appello avverso sentenza n° 505/07 T.A.R. Lecce - Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 15/03/91 il sig. Salamina Antonio chiedeva al T.A.R. Lecce l'annullamento del provvedimento n. 6913/90 con il quale la G.R.

- aveva revocato la propria deliberazione n. 3809/79 avente ad oggetto l'inquadramento del ricorrente nel V° livello retributivo e funzionale del ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 90 della L.R. 18/74;
- il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 505/07 rigettava il ricorso, compensando le spese di lite;
 - il sig. Salamina impugnava detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato;
 - con deliberazione n. 648 del 06/05/2008 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza, in data 18/03/2008 dal Presidente all'avv. Carmelo Sandro Rollo, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;
 - con sentenza n. 7093 /2010 del 27/04/2010 il Consiglio di Stato rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
 - L'Avv. Rollo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 11/10/2010 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 14/10/2010 Prot. n. 11/L/18835, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 6.504,29
 - con successiva nota del 12/04/2012 Prot. n. 11/L/7290, vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura, il professionista comunicava la propria disponibilità ad operare una riduzione del 10% sull'importo richiesto, subordinata all'effettivo pagamento entro il 30/05/2012;
 - a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata, anche per effetto della riduzione richiesta, nel minor importo di euro 3.507,43 al lordo di ritenuta d'acconto;
 - considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Rollo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, peraltro non erogato), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 3.507,43 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n.

32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 3.507,43 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 3.507,43 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si

- intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 3.507,43, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Carmelo Sandro Rollo;
 - di provvedere al finanziamento della spesa di euro 3.507,43, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
 - di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
 - di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
 - di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
 - di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 932

Cont. 612/77/N-SH - TAR Lecce - Durante Mario c/ R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Av-

vocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Durante Mario proponeva ricorso, dinanzi al TAR Lecce, per l'annullamento dell'ordinanza n. 17536/77 con la quale la Sezione Decentrata di Controllo sede di Lecce aveva annullato la delibera n. 261/77 del Consiglio Comunale di Lecce avente ad oggetto la nomina di Vice Direttore di Ragioneria, a seguito di procedura concorsuale, conferita al ricorrente.
- Con deliberazione n° 7624 del 2/12/1977 la G.R. conferiva mandato difensivo al prof. avv. Piernicola de Leonardis al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Enti Locali)
- Con successivo provvedimento di G.R. n. 8854 del 4/10/1983 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.000.000 oltre IVA e CAP, pari ad euro 516,46 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con sent. n. 46/1987, ha respinto il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione.
- Il prof. avv. Piernicola de Leonardis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettere del 18/10/87 - 29/11/93 - 13/12/99 - 30/9/08 ed ultimo sollecito del 19/12/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica, corredata del parere di congruità n. 379/2011 espresso dal competente Ordine forense in data 30/11/2011, per l'importo di euro 3.938,36 (calcolato con CAP al 2% ed IVA al 20%).
- Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 4.012,89 (comprensivi di costo parere), nonché a seguito dell'adeguamento delle percentuali CAP ed IVA, rispettivamente al 4 ed al 21%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno

scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.012,89 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola del Leonardis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.012,89 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 4.012,89, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola de Leonardis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.012,89 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 933

Cont. 143/91/CA - TAR Bari (Fase cautelare Merito) - I.A.C.P. Bari c/ R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Bari proponeva ricorso, dinanzi al TAR Bari, per l'annullamento, previa sospensiva, del D.P.G.R. n° 527/90 nella parte in cui, individuando posti vacanti da ricoprire mediante mobilità, per lo IACP ricorrente individuava posti vacanti da ricoprire, nonché posti in esubero per i quali promuovere mobilità.
- Con deliberazione n° 3798 del 2/8/1991 la G.R. ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Piernicola de Leonardis, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Urbanistica)
- Con successivo provvedimento di G.R. n. 6993 del 23/12/1991 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.600.000 oltre IVA e CAP, pari ad euro 816,33 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Con ordinanza n. 112/91 il TAR di Bari respingeva l'istanza cautelare.
- La causa si definiva nel Merito con sent. n. 594/2001, con la quale il TAR adito ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Piernicola de Leonardis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettere del 27/6/2005 - 26/6/2008 ed ultimo sollecito del 21/7/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica, corredata del parere di congruità n. 128/2010 espresso dal competente Ordine forense in data 24/3/2010, per l'importo di euro 8.372,93 (calcolato con IVA al 20%).

- Ricontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 8.441,11 (comprensivi di costo parere), nonché a seguito dell'adeguamento della percentuale dell'IVA al 21%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 8.441,11 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola de Leonardis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 8.441,11 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 8.441,11, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola de Leonardis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 8.441,11 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei

Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 934

Cont. 236/87/N - Corte di Cassazione - D'Alonzo Domenico c/ R.P. - Impugnazione sent. 27/87 Pret. Serracapriola - Competenze professionali Prof. Avv. Piernicola de Leonardis, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. D'Alonzo Domenico proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Serracapriola, al fine di far dichiarare nulla ed inefficace l'ordinanza con la quale l'Ufficio reg/le del Contenzioso di Foggia ingiungeva al ricorrente di pagare la somma di £ 4.522.920, a titolo di sanzione amministrativa per occupazione abusiva di terreno armentizio del Tratturo "Aquila-Foggia" in agro di Serracapriola.

- Il Pretore adito, con sent. n. 27/87, rigettava l'opposizione.
- Il sig. D'Alonzo proponeva ricorso, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per l'annullamento della citata sentenza pretorile.
- Con deliberazione n° 661 del 17/3/1989 la G.R. ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. al prof. avv. Piernicola de Leonardis, al fine di proporre controrricorso.
(Valore della controversia: euro 2.335,89; Settore di spesa: Contenzioso)
- La Corte suprema di Cassazione, con sent. n. 3004/94, rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione.
- Il prof. avv. Piernicola de Leonardis, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 22/10/2002 ed ultimo sollecito del 26/7/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 1.326,75 (calcolato con CAP al 2% ed IVA al 20%).
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro 1.153,87.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze profes-

sionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.153,87 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola de Leonardis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.153,87 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.153,87, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Piernicola de Leonardis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.153,87 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 935

Cont. 2964/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Convertino Oronzo (D.I. 2685/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1803 del 30/11/2004 la Regione Puglia ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. Francesco Giancaspro innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi al D.I. 2685/04 notificato dal sig. Oronzo Convertino in qualità di dipendente regionale.
(Valore della controversia: 9.907,57 - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione n. 57 del 24/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 (in ragione di euro 163,40 per ciascuno dei 5 contenziosi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale adito con sentenza n. 8420/2008 del 17/03/2008 ha rigettato il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.
- L'Avv. Francesco Giancaspro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.164,96 al lordo dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.949,07 al lordo dell'IVA (21%), CAP (4%), con gli onorari ascritti al minimo dello scaglione riferito al valore di causa.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi rice-

vuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione

spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.292,95 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Prof. Piernicola de Leonardis;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.292,95 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 936

Cont. 2965/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Stingi Nicola Vito (D.I. 2689/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1803 del 30/11/2004 la Regione Puglia ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. Francesco Giancaspro innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi al D.I. 2689/04 notificato dal sig. Nicola Vito Stingi in qualità di dipendente regionale. (Valore della controversia: 8.564,96 - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione n. 57 del 24/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 (in ragione di euro 163,40 per ciascuno dei 5 contenziosi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale adito con sentenza n. 8417/2008 del 17/03/2008 ha rigettato il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.
- L'Avv. Francesco Giancaspro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.164,96 al lordo dell'acconto, comprensivo del CAP (4%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.949,07 con l'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limi-*

tarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.947,07 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 937

Cont. 2967/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Armentano Enrico (D.I. 2686/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1803 del 30/11/2004 la Regione Puglia ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. Francesco Giancaspro innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi al D.I. 2686/04 notificato dal sig. Enrico Armentano in qualità di dipendente regionale. (Valore della controversia: 11.333,53 - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione n. 57 del 24/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 (in ragione di euro 163,40 per ciascuno dei 5 contenziosi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale adito con sentenza n. 8418/2008 del 17/03/2008 ha rigettato il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.
- L'Avv. Francesco Giancaspro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.164,96 al lordo dell'acconto, comprensivo del CAP (4%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.949,07 con l'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.947,07 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 938

Cont. 2968/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Smaltino Leonardo Antonio (D.I. 2688/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1803 del 30/11/2004 la Regione Puglia ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. Francesco Giancaspro innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi al D.I. 2688/04 notificato dal sig. Leonardo Antonio Smaltino in qualità di dipendente regionale. (Valore della controversia: 15.686,28 - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione n. 57 del 24/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 (in ragione di euro 163,40 per ciascuno dei 5 contenziosi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il Tribunale adito con sentenza n. 8416/2008 del 17/03/2008 ha rigettato il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.
- L'Avv. Francesco Giancaspro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.164,96 al lordo dell'acconto, comprensivo del CAP (4%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.949,07 con l'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 relativa alle competenze dovute

per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.947,07 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 mediante la

variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 944

Cont. 1417/99/S - TAR Bari - Comune di Acquaviva delle Fonti c/ R.P. - Ratifica in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore dell'Avv. Gennaro NOTARNICOLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Acquaviva delle Fonti proponeva ricorso, dinanzi al TAR Bari, per l'annullamento dell'efficacia del provvedimento prot. N. 5647/5417 notificato il 21/1/99, con il quale il

Comitato Regionale di Controllo Sez. di Bari ha disposto l'annullamento delle deliberazioni nn. 131 e 133/1998 adottate dal Consiglio del Comune ricorrente, aventi rispettivamente ad oggetto "Assestamento Generale del bilancio annuale di previsione dell'Esercizio 1998" e "Chiarimenti ed integrazioni da fornirsi a seguito di richiesta della Sezione di Controllo".

- Con lettera del 2/4/1999 si trasmetteva all'avv. Gennaro Notarnicola il mandato urgente, a firma del Presidente p.t., salvo ratifica da parte della G.R., al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
- Con sent. n. 2820/08 il TAR adito respingeva il ricorso, compensandole spese di giudizio.
- L'avv. Gennaro Notarnicola, a conclusione dell'attività svolta a favore della Regione, con lett. datata 1/4/2009, reiterata in data 29/7/10 ed ultimo sollecito del 13/1/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando apposita nota specifica per l'importo complessivo di euro 4.148,86.
- Verificata le regolarità della parcella e considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non risulta essere stato mai ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta da parte del Presidente pro-tempore, con contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato, determinato in complessivi euro 4.148,86, ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 -, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.148,86 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Gennaro Notarnicola, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con pre-

lievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.148,86 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 4.148,86, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Gennaro Notarnicola;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.148,86 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 945

Cont. 526/011/CA. Regione Puglia c/ S.R. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Saverio Cibelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con nota prot. n. AOO 108 - 3822 del 9/3/2012 il Servizio Demanio e Patrimonio di Foggia ha comunicato che con racc.ta a.r. prot. 24114 del 29/12/2010 diffidava il Sig. Staffieri Rocco a provvedere al pagamento di somme a titolo di canone dell'annata agraria 2010/2011 e di canoni di fitto maturati in precedenza relativi al fondo rustico di proprietà regionale ex O.N.C. sito in agro di Cerignola - località Salve Regina - Valle Cannella, condotto dallo stesso giusta contratto di

fitto del 9/1/2001, reg. a Foggia il 9/11/2001 n. 5754; i relativi conteggi hanno evidenziato quindi un importo totale a debito dell'affittuario pari a euro 32.184,67, di cui euro 6.378,08 per canone annata agraria 2010/2011 ed euro 25.806,59 per canoni di fitto maturati e non versati.

- Conseguentemente, con la nota suindicata, il Servizio Demanio e Patrimonio di Foggia ha manifestato la necessità di attivare le procedure giudiziarie volte al recupero delle somme in questione ovvero, in caso di mancato pagamento, la ripresa del possesso del fondo rustico in questione;
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di porre in essere le dovute azioni giudiziarie, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 15/02/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Saverio Cibelli del Foro di Cerignola, nonché procura speciale del 4/04/2012 atteso che la materia controversa rientra nell'ambito delle vertenze soggette a mediazione civile obbligatoria.
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari a complessivi euro 2.284,40, (comprensivo di IVA, CAP e spese) il tutto come concordato in via preventiva con il prefato legale giusta racc.ta prot. n. 11/L/7291 del 12/4/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a euro 50.000,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di euro 2.284,40, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre le necessarie azioni giudiziarie, previo procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5/1 d.lgs. 28/2010, nei confronti del sig. Staffieri Rocco, a mezzo dell'avv. Saverio Cibelli;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 946

Cont. 309/09/CA. C.d.S. Regione Puglia c/ Soc. A.P. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 112 cpa la Società Agroalimentare Pugliese s.r.l. ha chiesto al Tar Bari l'ottemperanza della sentenza del Tar stesso n. 324 del 10/2/2010, confermata dal C.d.S. con sentenza n. 1633/2011, previa declaratoria di nullità degli atti adottati dall'UPA di Bari prot. n. 60029 del 26/7/2011 e n. 85121 del 5/9/2011, in violazione del giudicato, nonché la nomina del Commissario ad acta;
- Con sentenza n. 313/2012 il Tar Bari ha accolto il ricorso dichiarando l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 324/2010 e in caso di ulteriore inottemperanza la nomina del Commissario ad acta (Dirigente dell'Ufficio Finanziario della Prefettura di Bari);
- La citata sentenza non può trovare esecuzione nei confronti della Regione Puglia, giacché in dispositivo viene individuato quale legittimato passivo il Comune di Ruvo di Puglia e per tale ragione la società ricorrente ha formulato istanza ex art. 86 CPA per la correzione;
- Con nota prot. n. 26293 del 2/4/2012 il Servizio Agricoltura ha manifestato, comunque, la necessità di proporre appello avverso la citata sentenza del Tar Bari;
- Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di proporre gravame avverso la suindicata sentenza dinanzi al C.d.S., attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 30/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alessandro Sisto, già officiato dall'Ente nel giudizio di 1° grado e conclusosi con esito favorevole.

- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari a complessivi euro 14.000,00 (comprensivo di IVA, Cap e spese), il tutto come concordato in via preventiva con il prefato legale, giusta racc.ta prot. n. 11/L/7263 del 11/4/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: oltre euro 600.000,00; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

La spesa complessiva di euro 14.000,00, di cui euro 2.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'ope-

rato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre gravame avverso la sentenza del Tar Bari n. 313/12 dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 947

Cont. n. 1117/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. L.C./ Regione Puglia - Comune di Lecce -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 1905/2011 del TAR Puglia - Sede di Lecce -. Rattifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 25/7/2011, iscritto al n.1287/2011, L.C. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, la nota prot. n.1550/POLE del 12/2/2009, con cui il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale - P.O. di Lecce- aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Lecce l'11/11/2008 nell'ambito del procedimento di condono edilizio ex L.n.326/2003 e L.R. n.28/2003, relativo alla realizzazione abusiva di un fabbricato a destinazione commerciale sito in Lecce sulla Prov.le Novoli-Lecce.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata

l'opportunità, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale e dal Servizio Assetto del Territorio, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Con sentenza n.1905/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato la nota impugnata.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 16/3/2012 prot. n.2771, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 26/3/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.1905/2011 del TAR Lecce.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale e Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97,

art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo dell'avvocato già incaricato, nonché di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.1905/2011 depositata il 2/11/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Sede di Lecce-I Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 949

Cont. 2966/04/GA - Trib. Bari sez. Lavoro - Regione Puglia c/Rubino Riccardo (D.I. 2687/04), competenze professionali Avv. Francesco GIANCASPRO difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1803 del 30/11/2004 la Regione Puglia ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. Francesco Giancaspro innanzi al Trib. di Bari sez. Lavoro per opporsi al D.I. 2689/04 notificato dal sig. Nicola Vito Stingi in qualità di dipendente regionale.

(Valore della controversia: 21.915,12 - Settore di spesa: Personale)

Con la determinazione n. 57 del 24/01/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 (in ragione di euro 163,40 per ciascuno dei 5 contenziosi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale adito con sentenza n. 8417/2008 del 17/03/2008 ha rigettato il ricorso con condanna dell'Ente alle spese.

L'Avv. Francesco Giancaspro, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/05/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.164,96 al lordo dell'acconto, comprensivo del CAP (4%), dell'IVA (20%) e della ritenuta fiscale.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideeterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 1.949,07 con l'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferi-

mento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 1.947,07 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'Avv. Francesco Giancaspro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.947,07 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 956

Cont. n. 120/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Renergy Castelluccio s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 19/01/2012, la Renergy Castelluccio s.r.l. corrente in Milano è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensione: *i)* della nota cod. int. 1408 del 21/11/2011 adottata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia avente ad oggetto "Procedimento di Autorizzazione Unica. Comunicazione di rigetto domanda per la pratica R5Y5W09"; *ii)* in parte qua della presupposta Deliberazione di Giunta Regionale Puglia n. 3029 del 30/11/2010 recante "Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" e precisamente del punto 3.5 dell'art. 3; *iii)* ove occorra, della nota cod. int. 906 del 05/10/2011, adottata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia avente ad oggetto "Procedimento di Autorizzazione Unica. Comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento per la pratica R5Y5W09"; *iv)* di

ogni altro atto presupposto, connesso e/o sequenziale, anche non conosciuto.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 17/02/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 957

Cont. n. 195/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CGDB LAERTE s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 06/02/2012 e con successivi motivi aggiunti del 08/02/2012, la CGDB LAERTE s.r.l. corrente in Napoli è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - per l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare: i) della nota prot. n. 491 del

18/01/2012 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia avente ad oggetto "Autorizzazione Unica ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse per la produzione di energia da fonte eolica della potenza elettrica massima pari a 12 MW sito nel Comune di Laterza (TA) località Serro lo Monaco - Masseria Candile. Richiesta di adeguamento alla DGR n. 3029/2010"; ii) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/02/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 958

Cont. n. 196/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. CGDB ENRICO s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 06/02/2012 e con successivi motivi aggiunti del 08/02/2012, la CGDB ENRICO s.r.l. corrente in Napoli è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - per l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza cautelare: *i)* della prot. n. 492 del 18/01/2012 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia avente ad oggetto "Autorizzazione Unica ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse per la produzione di energia da fonte eolica della potenza elettrica massima pari a 18 MW sito nel Comune di Laterza (TA) località Mass. Pietro Tucci - Lamie Cacoscia. Richiesta di adeguamento alla DGR 3029/2010"; *ii)* di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 17/02/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 972

Cont. n. 394/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. D.S.A. / Regione Puglia- Comune di Fasano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 17/2/2012, iscritto al n.286/2012, D.S.A. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'accertamento del silenzio inadempimento della Regione Puglia in relazione al parere paesaggistico da emanare nell'ambito del procedimento di approvazione di un Piano di lottizzazione in zona paesaggisticamente vincolata.

Con comunicazioni telematiche del 10/4/2012, data anche l'importanza della questione ed i precedenti giudizi inter partes, il Servizio Assetto del Territorio ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/4/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'im-

pegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 973

Cont. 1740/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Dott. Cazzato Biagio altri c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorsonotificato alla Regione Puglia in data 16.11.2011, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia n. 281 del 22 luglio 2011, pubblicata sul BURP n. 119 del 28 luglio 2011, nella parte relativa all'individuazione delle zone carenti nell'ambito territoriale dei Comuni di Corsano e Tiggiano;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare, per ciò che è di interesse, della Delibera ASL LE n. 3025 del 14 ottobre 2010 nella parte inerente all'ambito dei Comuni di Corsano e Tiggiano;

il Servizio P.A.P.T. ha trasmesso relazione sui fatti di causa con nota prot. AOO_152 n. 17658 del 16.12.2011;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 19.12.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 982

Cont. 855/09/BU. Consiglio di Stato - Roma -. I.S. S.r.l. /Comune di Bari - Regione Puglia. Appello avverso la sentenza n.1149/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensori legali interni, prof. avv. Nicola COLAIANNI e avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato l'8/6/2009, la Immobiliare Spezzati srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la deliberazione di Giunta Regionale n.16 del 23/1/2007, pubblicata sul BURP n.22 del 13/2/2007, avente ad oggetto "Bari - Variante al Piano Urbanistico Generale vigente ex art.16 L.R. n.56/1980 - variante della destinazione di zona del sito Fibronit. Approvazione".

Con sentenza n.1149 depositata il 26/7/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari- ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la sopra citata delibera di GR n.16/2007.

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato il Comune di Bari, con ricorso iscritto al n.288/2012.

Data l'importanza della questione e dei provvedimenti impugnati, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si è ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio di appello.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/1/2011 mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Nicola Colaianni ed all'Avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Successivamente, il Prof. avv. Nicola Colaianni, per sopravvenuti impegni professionali, ha comuni-

cato la sua rinuncia all'incarico defensionale come sopra conferitogli.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi, prendendo atto della successiva rinuncia all'incarico defensionale del prof. avv. Nicola Colaianni.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo del prof.avv. Nicola Colaianni ed all'avv. Anna Bucci;

- di prendere atto della rinuncia all'incarico professionale da parte del prof. avv. Nicola Colaianni, che sino alla rinuncia ha svolto l'incarico conferitogli, nella sua qualità di Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
 - di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**